



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 23/04/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2008, n. 503

Modifiche ed integrazioni alla Delibera Giunta Regionale n.713 del 28/5/07: "Linee guida applicative del regolamento n.852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari". Indicazioni operative e approvazione modulistica.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" dell'Ufficio n°1 di concerto con il Dirigente dell'Ufficio n. 2 e confermata dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari;

L'Accordo del 9 febbraio 2006, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome ha sancito le "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari," pubblicato su supplemento n.211 della G. U. n. 259 del 7/11/2006;

Ai sensi dell'Accordo del 9 febbraio 2006 precitato, il titolare dell'industria alimentare o del mezzo di trasporto deve inviare al Comune la notifica dell'esistenza, dell'apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione, di ogni attività soggetta a registrazione e il Comune la trasmette alla ASL (Dipartimento di Prevenzione) che effettua la registrazione;

Ai sensi dello stesso Accordo, nel caso di DIA differita l'attività può iniziare dopo 45 giorni dalla notifica;

Con Delibera di Giunta Regionale n. 713 del 28/5/07 è stato recepito il predetto Accordo nonché è stata approvata la modulistica unica regionale e sono state impartite indicazioni operative alle M.SS.LL. per la corretta applicazione del Reg. Ce n. 852/2004;

Preso atto che nel frattempo:

- con l'introduzione delle nuove disposizioni comunitarie sono state apportate profonde innovazioni e modifiche nelle procedure tese all'avvio, alla variazione di titolarità o di attività, alla cessazione delle attività alimentari;
- con il D.Lgs. n. 193/2007, pubblicato sulla G.U. n. 261 del 09.11.2007, sono state individuate quale le Autorità Competenti il Ministero della Salute, le Regioni, le M.SS.LL. e che nell'ambito delle stesse Aziende tali funzioni si intendono attribuite ai Servizi Dipartimentali competenti in materia di igiene e

sicurezza alimentare;

- con lo stesso Decreto sono stati abrogati, tra l'altro, l'art. 2 della L. n. 283/62, i Decreti Legislativi n. 155 e 156 del 1997, sono state stabilite nuove sanzioni alle inosservanze dei Reg. Ce n. 852/2004 e 853/2004;
- con lo stesso Decreto 193/2007 è stato previsto che le Regioni stabiliscano apposite tariffe per la registrazione delle attività alimentari;
- a seguito delle prime applicazioni delle modalità operative di registrazione delle attività alimentari sono pervenute segnalazioni finalizzate ad apportare opportune modifiche procedurali per rendere più semplificato il procedimento di registrazione, evidenziate già nel corso dell'incontro operativo con i Servizi Medici e Veterinari tenutosi presso questo Assessorato in data 03.12.07;

Ritenuto che la notifica delle attività alimentari, ai fini della registrazione, debba essere effettuata direttamente agli uffici del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e per conoscenza al Comune per gli aspetti di competenza;

Ritenuto altresì che, al pari di altre Regioni, nel caso di DIA differita l'attività può iniziare dopo 30 giorni dalla notifica al Dipartimento di Prevenzione;

Atteso che, in sede di prima applicazione e nelle more di una organica categorizzazione del rischio delle attività alimentari, si ritiene di prevedere la DIA differita solo per le attività alimentari considerate a maggior rischio e ricomprese nell'Allegato C al presente atto. Per tali tipologie è necessario procedere a verifica preventiva compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e le attività complessive dei Servizi. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e della conformità documentale, l'attività potrà essere avviata, previa Registrazione, anche prima dei 30 giorni dalla notifica;

Qualora entro 30 giorni dalla notifica non sia stata effettuata la verifica preventiva di cui sopra, l'attività potrà essere comunque avviata;

Pertanto tutte le attività non ricomprese nell'Allegato C alla presente possono essere avviate previa DIA semplice, incluse le attività stagionali già registrate in precedenza o quelle per le quali è previsto un rinnovo;

Il D. Lgs. N. 193/2007 prevede che la Regione stabilisca apposite tariffe per la Registrazione delle attività alimentari sulla base del costo effettivo del servizio. A tal riguardo si ritiene di fissare le seguenti tariffe:

- per la Dia differita si fa riferimento al vigente tariffario regionale di cui alla D.G.R. . n. 829 del 02.07.2002 e s.m.i. sostituendo, all'Allegato F -capitolo 1 - Tariffa 1, la voce "attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione apertura o ampliamento delle attività con la voce "Registrazione delle attività alimentari". La tariffa di cui sopra si basa sul criterio proporzionale riferito alla superficie dell'attività;
- per la Dia semplice post-primaria la tariffa di euro 25 (iva compresa);

Resta esclusa dal pagamento della tariffa la Dia semplice relativa alla produzione primaria;

Premesso quanto sopra, si ritiene di modificare la Delibera di G.R. n.713 del 28.05.07 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006 e di sostituire gli allegati alla precitata delibera Mod. 1 e Mod. 2 con gli allegati Mod A e Mod B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la notifica delle attività alimentari;

Ritenuto altresì che le procedure sopra riportate costituiscono una fase transitoria in attesa di ulteriori determinazioni da parte della Regione;

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n°28/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Fulvio Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art.4, comma 4, lettera d della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P. O dell'Ufficio n. 1, dal Dirigente dell'Ufficio n°2 e dal Dirigente del Settore ATP;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di modificare la delibera di Giunta Regionale n. 713 del 28.05.07 di recepimento dell'Accordo Stato-Ragioni del 9 febbraio 2006 come di seguito riportato:

- che la notifica dell'esistenza, dell'apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione di ogni attività soggetta a registrazione deve essere effettuata direttamente agli uffici preposti del Dipartimento di Prevenzione delle M.SS.LL. e per conoscenza al Comune per gli aspetti di competenza;
- che nel caso di DIA differita l'attività può iniziare dopo 30 giorni dalla notifica al Dipartimento di Prevenzione;
- che, in sede di prima applicazione e nelle more di una organica categorizzazione del rischio delle attività alimentari, la DIA differita è prevista per le sole attività alimentari considerate a maggior rischio e ricomprese nell'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che per tali tipologie è necessario procedere a verifica preventiva compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e le attività complessive dei Servizi. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e della conformità documentale, l'attività potrà essere avviata, previa Registrazione, anche prima dei 30 giorni dalla notifica;
- che per tali tipologie qualora entro 30 giorni dalla notifica non sia stata effettuata la verifica preventiva di cui al punto precedente l'attività potrà essere comunque avviata;
- che le attività non ricomprese nell'Allegato C al presente atto possono essere avviate previa DIA semplice, incluse le attività stagionali già registrate in precedenza o quelle per le quali è previsto un rinnovo;
- di fissare la tariffa la Dia differita facendo riferimento al vigente tariffario regionale di cui alla D.G.R. . n. 829 del 02.07.2002 e s.m.i. sostituendo, all'Allegato F -capitolo 1 - Tariffa 1, la voce "attività istruttoria

per il rilascio dell'autorizzazione apertura o ampliamento delle attività con la voce "Registrazione delle attività alimentari";

- di fissare per la Dia semplice post-primaria la tariffa di euro 25 (iva compresa);
- di escludere dal pagamento della tariffa la Dia semplice relativa alla produzione primaria;
- di sostituire gli allegati alla delibera di G.R. n. 713/2007 Mod.1 e Mod.2 con gli allegati Mod A e Mod B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la notifica delle attività alimentari;
- di dare mandato ai Commissari Straordinari e ai Direttori Generali delle MSSLL di notificare il presente provvedimento ai sigg.ri Sindaci e alle associazioni di categoria.
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.6 L.R.13/94

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola